Riutilizzo terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto, è sempre consentito? I chiarimenti del Ministero

È sempre consentito il riutilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto se non risultano essere contaminate. I chiarimenti per PA e professionisti.

Nel settore delle costruzioni e delle bonifiche è possibile il rinvenimento, nel corso dei lavori, di **materiali di riporto.**

Tali materiali sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa.

In alcuni casi hanno una collocazione molto antica, in altri più recente; talvolta sono per loro natura altamente inquinanti, in altri casi del tutto inerti.

Con la **circolare del 10 novembre 2017** il Ministero dell'Ambiente ha fornito utili chiarimenti interpretativi circa **la possibilità di poter riutilizzare terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto.**

In considerazione delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento (dpr 120/2017), recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, la circolare fornisce utili chiarimenti interpretativi per PA e professionisti al fine di uniformarne l'azione amministrativa.

Circolare 10 novembre 2017, i contenuti

Il documento si sofferma principalmente sui seguenti temi:

- definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto e le novità introdotte dal dpr 120/2017
- quadro normativo di riferimento in materia di gestione
- gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto

Nello specifico viene chiarito che, in base al **dpr 120/2017**, le **terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto possono essere gestite come sottoprodotti** ed essere **riutilizzate in sito** nei casi in cui:

- la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale **non superi la quantità massime del 20% in peso**
- risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate

Pertanto, al fine di individuare il regime giuridico da applicare alla gestione dei materiali, si ha che:

qualora le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo e risultino quindi non contaminate, **è sempre consentito il loro riutilizzo *in situ***.

Se, invece, nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario **procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell'intera matrice materiale di riporto**.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"